

NORMATIVA

not peer reviewed

Norme e leggi presenti, spunto per quelle future

Current rules and laws, good points for the future

Paolo Cerutti^a

^bCo-Editor in Chief *Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater* - editors@acquesotterranee.com

Keywords: groundwater, contaminated sites, open-loop systems, borehole heat exchangers.

Parole chiave: acque sotterranee, siti contaminati, sistemi a circuito aperto, sonde geotermiche.

Ogni fine anno è quasi inevitabile voltarsi indietro per valutare il trascorso, ma anche guardare avanti per provare ad immaginare il futuro e dei buoni propositi.

Ciò accade anche tra gli operatori del settore in cui questo Journal naviga, ed anche, ma ovviamente non solo, per quanto inerente sia la pletora degli strumenti legislativi e normativi disponibili, sia un più ristretto numero di quelli che meriterebbero di vedere la luce.

Quelli che seguono quindi sono solo un minimo campione di strumenti recenti, o in divenire od anche solo auspicati, nell'ambito del settore, che ruota intorno ad acque sotterranee, suolo e sottosuolo, ambiente, di cui si occupa questo Journal; su di essi il parere è talvolta positivo, talvolta meno.

Iniziando dal settore sottosuolo e siti contaminati e dalle relative novità normative del 2021, non si può non fare riferimento alla Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha modificato il Decreto Legge 25 gennaio 2012 n. 2 (comma 2 dell'art. 3) introducendo un diverso criterio di riferimento per definire la conformità o meno, per i materiali di riporto, ai fini della bonifica; tale modifica consiste nel confrontare i risultati del test di cessione non più con i limiti (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) indicati in Tabella 2 dal D. Lgs. 152/2006 per le acque sotterranee, ma con quelli indicati dal D.M. 10 febbraio 1998 per il recupero dei rifiuti non pericolosi con procedura semplificata. Non è impossibile comprendere in linea di principio le implicazioni di tale modifica, in termini di riduzione delle non conformità, per quanto solo il tempo e le statistiche potranno confermare e quantificare tale riduzione. Nel frattempo ci si limita qui ad esprimere un giudizio positivo, giustificato in termini diretti dalla prevedibile riduzione media e complessiva della dimensione e dell'onerosità degli interventi, ed indirettamente dalla diminuzione dei trasporti e dei conferimenti agli impianti.

Per restare almeno parzialmente in argomento siti contaminati ed acque sotterranee, non si può non fare poi riferimento ad una situazione che peraltro fa da contraltare a quella sopra indicata ed apprezzata, che è quella che corrisponde alle mancanze del quadro normativo nazionale per ciò che concerne alcune definizioni base, una per tutte proprio quella di sito contaminato, che zoppica laddove è difficile conciliare il confine del sito stesso con quello del

confine di proprietà o di un limite catastale. Gettato qui il sasso nello stagno, ci si limita a promettere che in un prossimo numero di questo Journal questo aspetto sarà oggetto di approfondimento e valutazione.

Entrando invece maggiormente nell'area tematica "acque sotterranee", giova segnalare una situazione, relativa alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai relativi pozzi per acqua ad uso termico (quindi impianti a circuito aperto), nonché al connesso procedimento autorizzativo, intorno a cui si stanno sviluppando interpretazioni differenti ed evolvendo posizioni anche contrastanti. Ci si riferisce al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione con modificazioni del DL 104/2020 di agosto, la cui previsione è/era che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano/fossero assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale (art. 96-bis, introdotto dal Senato). Le interpretazioni attualmente differenti si possono sintetizzare in due posizioni che in breve, e con il rischio di tutti gli eccessi di sintesi, sono qui riportate. Secondo una prima posizione, i pozzi di cui sopra possono in molti casi essere realizzati, congiuntamente alla installazione delle pompe di calore connesse, all'interno del procedimento autorizzativo semplificato, se non liberalizzato, di cui alla Legge 126/2020 di cui sopra. Secondo una posizione meno "liberista", il testo di legge introduce un equivoco, annidato negli ulteriori oneri per l'utilizzo della acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente ove applicabili, ma anche in un più ampio conflitto di competenze che scaturisce proprio nel momento in cui l'oggetto di concessione è l'acqua pubblica, per di più sottoposta a procedure di verifica di assoggettabilità ambientale (per non parlare delle competenze dei diversi Enti coinvolti in un procedimento ordinario di rilascio di autorizzazione e concessione, che non possono essere bypassate). L'argomento non può tuttavia essere banalizzato, in quanto due posizioni così diverse, basate su interpretazioni opposte di uno stesso precetto normativo, non possono per definizione esistere, ragione per la quale si tornerà anche in questo caso sull'argomento in un prossimo numero di questo Journal.

Altro tema, sempre inerente il settore del geoscambio, ma in questo caso agli impianti a circuito chiuso, è quello collegato ad un Decreto che agli addetti ai lavori è noto come “Decreto Posa-Sonde”, e che nelle intenzioni regolamerà la realizzazione delle sonde geotermiche negli impianti geotermici a circuito chiuso, uniformando un quadro nazionale che attualmente a livello regionale è estremamente frammentato. La gestazione di questo decreto si sta protraendo da qualche anno, e l’auspicio è che il 2022 sia l’anno buono per vederne la pubblicazione.

Altri temi e strumenti di interesse idrogeologico potrebbero e potranno essere individuati e commentati prossimamente, iniziando da quello delle invarianze idraulica ed idrologica e di quella idrochimica, e finendo con quello del modello idrogeologico, al quale dovrebbe essere garantito il rango che ai modelli geologico e geotecnico è assicurato nel quadro legislativo nazionale.